



CCNI sui criteri di riparto degli incentivi per funzioni tecniche ex art.45 D.Lgs.36/2023



Roma, 11 aprile 2024



PREMESSE NORMATIVE

ART.45 D.LGS. 36/2023:

- *comma 1.* Gli oneri relativi agli incentivi per funzioni tecniche sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti;
- *comma 2.* Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti e per le finalità indicate al comma 5, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento;
- *comma 3.* L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori;
- *comma 5.* Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2 è destinato ai fini di cui ai commi 6 (acquisto beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione) e 7 (per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche, per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale).



PREMESSE METODOLOGICHE

Parere Ministero Economia e Finanze – RGS – IGOP prot.225928 del 12.09.2023:
«gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 4, decreto legislativo n. 36/2023 debbono essere ricompresi nel Fondo delle Risorse Decentrate dell'Amministrazione».

Nota Presidente ANAC dell'11 ottobre 2023 (fasc.3360/2023 – URCP 54/2023):

- «Il nuovo quadro normativo non impone più l'adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti»;
- «Rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale»;
- «la mancata riproposizione nell'art. 45 della locuzione *“con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”* è volta a rimuovere un obbligo procedurale specifico, ma non ad escludere il riferimento alla contrattazione collettiva nell'ambito della gestione degli incentivi».



PREMESSE METODOLOGICHE

Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale Controllo Veneto
n.266/2023/PAR/Belluno del 13 dicembre 2023:

lo spunto ermeneutico fornito, pur constatando la *intentio legis* volta allo snellimento delle procedure, non esime l'Ente dalla necessità di una preordinazione di criteri e modalità, secondo il proprio ordinamento, per la ripartizione degli incentivi tecnici previo accordo in sede di contrattazione decentrata nei limiti della normativa generale, posto che l'articolo 45 del D. Lgs. n. 36/2023 è da leggersi in combinato disposto con la lett. b) del co. 4 dell'art. 1 del Codice dei contratti pubblici, che rinvia alle modalità previste dalla contrattazione collettiva.



PRESUPPOSTI DELLA CONTRATTAZIONE

Schema di Regolamento del Ministro della Difesa (trasmesso dall'Ufficio Legislativo con prot. 15167 del 21-03-2024), quale "atto a valenza generale" per la definizione dei criteri di riparto degli incentivi per funzioni tecniche.

Contrattazione Integrativa a carattere meramente normativo, in quanto non comporta ulteriori oneri per l'Amministrazione e disciplina unicamente modalità e criteri di ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, già finanziati con risorse poste a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento.



MODALITA' OPERATIVE CORRESPONSIONE INCENTIVI (*)

- 1) versamento degli oneri, nel limite massimo previsto per l'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento, in entrata al bilancio dello Stato
- 2) riassegnazione delle risorse sul capitolo del FRD (n.1375, pg.4), tenendo conto del cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti
- 3) destinazione delle risorse ai differenti capitoli stipendiali del cedolino NoiPA per il pagamento al personale interessato (in base agli elenchi degli aventi diritto redatti dalle Stazioni appaltanti)

(*) Sintesi, a mero titolo informativo, dello schema di funzionamento dei meccanismi finanziari proposto da UGPPB (prot.26482 del 02/02/2024), che non è materia di contrattazione.